

FEDERAZIONE VETERINARI EUROPEI

Resoconto dell'attività EASVO e UEVH

Incontro del
16 novembre 2006

A corollario della Assemblea Generale della FVE (Federazione dei Veterinari Europei) si sono tenuti ultimamente a Bruxelles gli incontri delle Sezioni EASVO (Veterinari Ufficiali) e UEVH (Veterinari Igienisti).

EASVO

a cura di **Romano Zilli**
*Delegato SIVeMP e Past President
EASVO*

All'incontro EASVO erano presenti sedici delegazioni, accanto alle questioni relative alla gestione dell'Associazione e della partecipazione alla vita della Federazione, sono stati trattati temi specifici dai rilevanti risvolti pratici.

Controlli incrociati per l'erogazione dei premi PAC

Già da tempo era stata segnalata la necessità di armonizzare i controlli sulle aziende zootecniche effettuati per la erogazione degli aiuti in agricoltura. Questo è un compito che nella gran parte dei Paesi europei è assegnato ai Servizi Veterinari. Durante tali controlli viene verificata la conformità delle aziende zootecniche ai requisiti di legge in termini di identificazione degli animali, registrazione, benessere animale. In un incontro con la Direzione Generale Agri della Commissione Europea, è stato richiesto alla EASVO un report sulle principali problematiche correlate a tale attività. Verrà a tale proposito fatto

circolare un questionario tra le delegazioni. Opinione comune all'interno dell'EASVO è che i controlli relativi ai requisiti di benessere animale vengano svolti da veterinari sottoposti a uno specifico addestramento. La DG SANCO ha tra l'altro espresso la volontà di essere informata sui risultati dell'inchiesta già elaborata dall'EASVO sugli obiettivi della formazione del veterinario ufficiale in tema di benessere animale.

Cooperazione con le Autorità Sanitarie nel controllo delle zoonosi

Da parte della delegazione danese è stata espressa l'esigenza di ampliare la collaborazione con i medici nella sorveglianza sulle zoonosi. Dalla discussione è emerso come tra i vari Paesi, la natura e la qualità dei rapporti tra il settore medico e quello veterinario sia molto variabile; la situazione Italiana è apparsa essere tra quelle con una migliore impostazione organizzativa. Prima di prendere una posizione comune si è però stabilito di procedere a una ricognizione delle condizioni presenti nelle diverse realtà e delle proposte relative. I risultati del questionario saranno presto disponibili.

Politica Comunitaria per la Sanità Animale (CAHP)

Una valutazione della Politica Comunitaria per la Sanità Animale è stata condotta, per conto della Commissione Europea, da un consorzio di consulenti vincitore di gara di appalto. Le principali conclusioni di tale rapporto possono

essere sintetizzate come segue:

- esiste un evidente contrasto tra la volontà di facilitare gli scambi di animali e loro prodotti e la diffusione di patologie animali;
- le risorse umane e la formazione continua per i servizi veterinari debbono essere aumentati e i servizi stessi rafforzati, soprattutto in relazione ai controlli frontalieri;
- i controlli sulle importazioni devono essere basati sul rischio;
- un sistema uniforme e affidabile di

identificazione degli animali e tracciabilità dei prodotti deve essere sviluppato, anche e soprattutto in relazione alle movimentazioni internazionali;

- gli allevatori debbono essere maggiormente coinvolti nelle politiche di contrasto alle malattie infettive animali e deve essere applicata una procedura di condivisione dei costi.

Con particolare riguardo all'identificazione animale è stata prodotta congiuntamente con la sezione dei Liberi Professionisti UEVP, una risoluzione che impegna la FVE a promuovere una azione verso la Commissione per una nuova politica che garantisca

l'identificazione e la tracciabilità degli animali attraverso un sistema europeo affidabile, utilizzabile e difficilmente violabile. È stato quindi istituito un gruppo di lavoro con lo scopo di individuare le priorità per un coerente coinvolgimento del Veterinario Ufficiale in un moderno sistema di Sanità animale integrato con le esigenze della Sicurezza Alimentare. La delegazione italiana è tra quelle coinvolte nel gruppo di lavoro.

Sistema SIGAL (Francia)

La delegazione francese ha presentato, a cura della Unità di Informazione dei Servizi Veterinari il sistema SIGAL (*Système d'Information Direction Général Alimentation*); si tratta di un sistema centrale di informazione per i Servizi Veterinari e la Direzione per l'Alimentazione, sviluppato per fornire ai Servizi Centrali e Locali uno strumento unico e integrato per lo scambio elettronico dei dati. Il sistema

Atto veterinario

L'UEVP (Unione Europea Veterinari Liberi Professionisti) ha elaborato un documento preliminare per la definizione a livello europeo dell'*atto veterinario*.

Tale progetto nasce dalla considerazione che nei diversi Paesi Europei esistono, laddove presenti, i più disparati riferimenti legislativi riguardo le attività che possono essere svolte solo dal veterinario, direttamente o sotto la sua responsabilità, e quelle che possono essere delegate ad altre figure professionali. Secondo quanto previsto nella bozza presentata dall'UEVP vengono definiti dei criteri per individuare l'atto veterinario, principio che viene preferito a una elencazione positiva di attività riservate. Oltre a tali criteri vengono individuate linee attraverso cui debbono essere formate quelle figure professionali che operano a complemento di quella del veterinario. Altresì si definisce il rapporto con quelle figure collaterali nella pratica clinica (agopuntori, chiropratici ecc.). Vengono quindi fornite le definizioni, ai fini delle applicazioni del documento stesso, di: "animale", "veterinario", "allevatore/detentore di animali", "proprietario di animali da compagnia", "paraprofessionista" (operatore che agisce sotto la responsabilità del veterinario) e "praticante medicine complementari/alternative".

Poiché si tratta di una proposta formulata da veterinari pratici, essa è senz'altro impostata essenzialmente sugli aspetti relativi alla attività clinica. Avendo visto nell'iniziativa la possibilità di riordinare tutti gli ambiti di attività del veterinario clinico, igienista, ricercatore o di Sanità pubblica che sia, le altre sezioni specialistiche della FVE hanno proposto integrazioni sostanziali al documento.

La versione definitiva sarà discussa durante la prossima Assemblea Generale.

SIGAL è stato introdotto per armonizzare metodi ispettivi e raccogliere e monitorare i risultati a livello di aziende, macelli, impianti di smaltimento ecc. Può essere anche utilizzato per consultazione da parte del pubblico. Nota di colore: in lingua francese SIGAL si pronuncia come la parola "cygale" ovvero cicala, assonanza voluta.

UEVH

a cura di **Paolo Cozzolino**

Delegato SIVeMP e Tesoriere UEVH

All'incontro UEVH erano presenti 18 delegazioni.

Posizione UEVH sul piano strategico della FVE : Azioni in Sanità pubblica

La discussione ha toccato vari punti sulle responsabilità tra ruolo dei veterinari e ruolo dei produttori. In generale si

percepisce che in tutta Europa l'industria tende a ridurre i costi di produzione ed i consumatori non intendono pagare di più per la sicurezza.

Nel Regno Unito, l'industria in passato ha inteso che il controllo veterinario come un costo di cui sbarazzarsi. Attualmente la situazione è in cambiamento, i produttori hanno compreso che i veterinari possono contribuire, con le loro conoscenze, alla ottimizzazione del controllo di produzione e quindi a una riduzione dei costi. Per l'industria il problema è l'antagonismo tra controllo ufficiale e autocontrollo.

Essa deve prendersi carico di controlli attualmente svolti dal servizio pubblico e accettarne i costi. Il veterinario, in generale, deve invece comprendere i processi industriali e le reali esigenze operative, questo ai fini di creare una figura professionale "spendibile" presso l'azienda di

produzione.

Ruolo dei Veterinari libero professionisti in Sanità pubblica

(vedi documento UEVH/2006/06, p. 25)

I ruoli individuati possono essere diversi, ad esempio:

- Ruolo privato - come consulente, esperto in ausilio agli allevatori per la realizzazione dei piani sanitari degli

Resoconto dell'attività EASVO e UEVH

segue

allevamenti, come elemento di valore aggiunto alla attività di allevamento (allevamenti accreditati, *patogen free*, pagamento a "qualità" ecc.).

- Ruolo semi ufficiale - come parte attiva nella catena delle informazioni degli animali, dall'allevamento al macello, nonché l'utilizzo presso l'allevamento delle informazioni di ritorno dal macello, come elemento di miglioramento della produzione dell'allevatore.
- Veterinario autorizzato (come definito dal regolamento 854/04) - in aree remote e svantaggiate, svolge compiti su mandato della autorità competente, quali visita *ante mortem*, ispettore delle carni, certificazione sanitaria ufficiale collegata alla salute animale.
- Veterinario ufficiale a tempo parziale - svolge tutti i compiti del veterinario ufficiale ed è soggetto a formazione specialistica.

Dovrebbero essere formalizzati, per ogni figura, quali sono i compiti da svolgere, in modo da rendere chiaro alle diverse figure veterinarie cosa devono fare. Il conflitto di interesse è comunque un rischio da tener presente nell'ambito di ogni professione. In relazione a ciò è quindi fondamentale agire nel rispetto delle regole e dell'etica professionale.

Questionario sulle frequenze di Ispezione (reg. 882/04)

È stata condotta un'indagine tra i membri

della UEVH, con lo scopo di conoscere se la frequenza dei controlli, basata sul rischio, fosse condotta in maniera più o meno simile tra i diversi Stati europei. L'idea è di usare questi dati per un incontro con la Commissione.

Sono state fornite risposte da 10 delegazioni. Le frequenze di *audit* variano da 1 a 3 per anno, negli impianti di sezionamento delle carni fresche. Gli *audit* sono condotti da veterinari ufficiali e il tempo impiegato varia.

Il Regno Unito ha sottolineato che le Autorità competenti hanno posto molta attenzione sulle frequenze di controllo al posto di valutare le necessità di ogni impianto. Pertanto possono verificarsi situazioni di scarsa efficacia.

Il Belgio sottolinea che la frequenza è collegata con le valutazioni che emergono da quanto viene riscontrato negli impianti. L'Italia ha sottolineato la necessità di basare le frequenze sulla caratterizzazione del rischio, indicando un range di frequenze e sottolineando la necessità di differenziare i compiti ispettivi da quelli di *audit*.

Considerazioni sui report della UE riguardo alle Zoonosi

La raccolta dei dati è stata effettuata per la prima volta, dall'EFSA, nel 2004. La redazione del rapporto ha preso più tempo di quello previsto. Un secondo report è in redazione e riguarda il 2005. Ci sono differenti schemi di registrazione di dati nei vari paesi e ciò rende molto difficile comparare e sommare i dati il che rende il processo lungo.

Sono stati presi in considerazione gli otto agenti obbligatori di zoonosi ed altri. È in

arrivo un applicativo WEB per questo settore. Vanno considerate le conclusioni e implementate le raccomandazioni avanzate dall'EFSA.

Sessione comune UEVH/EASVO

È stato illustrato lo stato di avanzamento del documento sulle competenze veterinarie (Veterinari Act). Tale documento è stato redatto dalla associazione dei veterinari professionisti UEVP; dovrà essere integrato con il contributo delle altre sezioni (EASVO ed UEVH) (riquadro *Atto veterinario*).

Implementazione del "pacchetto igiene"

È stata presentata una proposta di regolamento sulla ispezione delle carni (*Meat Inspection Sanco/2696/Rev 1 and 2*).

Il reg. 854/04 ha introdotto l'ispezione visiva per i suini grassi, in questa proposta di regolamento l'ispezione viene estesa a vitelli, agnelli e capretti. Inoltre vengono definiti i criteri per condurre l'ispezione visiva. Questa proposta, inoltre, apre, nell'allegato I parte II capitolo II.2, la possibilità di sostituire il veterinario ufficiale con degli ausiliari, sotto certe circostanze. In relazione a piccoli impianti di macellazione in zone svantaggiate e per carni destinate al mercato locale.

La UEVH invita la FVE a proporre alla Commissione di riscrivere il documento specificando bene i limiti della delega alla sostituzione di veterinari ufficiali con ausiliari (cosa si intende per piccoli mattatoi, zone svantaggiate, mercato locale ecc.).

DOCUMENTO UEVH/2006/06

Il ruolo dei veterinari libero professionisti è previsto dalla legislazione comunitaria sulla Sicurezza Alimentare, in vigore dal 1.01.2006, ma è imperativo che la professione veterinaria colga l'occasione per operare fattivamente in tale ambito. I veterinari devono rivendicare l'interesse ad essere inclusi nel piano multi annuale di controllo ufficiale, che ogni stato membro deve produrre, ai sensi degli articoli 41, 42 e 43 del reg. (CE) 882/2004.

Definizioni

La legislazione comunitaria considera tre tipologie di veterinari, definiti in relazione alla loro formazione.

"*Veterinario ufficiale*": significa il veterinario qualificato, in accordo con il reg. 854/04, ad assumere tale funzione e nominato dall'autorità competente (ai sensi del reg. (CE) 882/2004).

“*Veterinario autorizzato*”: veterinario designato dall’autorità competente ad effettuare controlli specifici per suo conto su imprese.

“*Veterinario*”: significa il veterinario abile all’esercizio professionale.

A) Assistenza agli allevatori come Operatori del Settore Alimentare (OSA)

Legislazione:

Regolamento (CE) 852/2004 Allegato I

II. Requisiti in materia di igiene

2. Nella misura del possibile, gli operatori del settore alimentare devono assicurare, che i prodotti primari siano protetti da contaminazioni, tenendo conto di tutte le trasformazioni successive cui saranno soggetti i prodotti primari.

3. Fatto salvo l’obbligo generale di cui al punto 2 gli operatori del settore alimentare devono rispettare le pertinenti disposizioni legislative comunitarie e nazionali relative al controllo dei rischi nella produzione primaria e nelle operazioni associate, comprese:

a) le misure di controllo della contaminazione derivante dall’aria, dal suolo, dall’acqua, dai mangimi, dai fertilizzanti, dai medicinali veterinari, dai prodotti fitosanitari e dai biocidi, nonché il magazzinaggio, la gestione e l’eliminazione dei rifiuti;

e

b) le misure relative alla salute e al benessere degli animali nonché alla salute delle piante che abbiano rilevanza per la salute umana, compresi i programmi per il monitoraggio e il controllo delle zoonosi e degli agenti zoonotici.

4. Gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono o cacciano animali o producono prodotti primari di origine animale devono, se del caso, adottare misure adeguate per:

h) prevenire l’introduzione e la propagazione di malattie contagiose trasmissibili all’uomo attraverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento dell’introduzione di nuovi animali e comunicando i focolai sospetti di tali malattie alle autorità competenti;

i) tenere conto dei risultati delle analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da animali o altri campioni che abbiano rilevanza per la salute umana;

e

j) usare correttamente gli additivi per i mangimi e i medicinali veterinari, come previsto dalla normativa pertinente.

8. Gli operatori del settore alimentare che allevano animali o producono prodotti primari d’origine animale devono tenere registrazioni, in particolare, riguardanti:

b) i prodotti medicinali veterinari o le altre cure somministrate agli animali, con le relative date e i periodi di sospensione;

c) l’insorgenza di malattie che possono incidere sulla sicurezza dei prodotti di origine animale;

d) i risultati di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati da animali o su altri campioni prelevati a scopi diagnostici, che abbiano rilevanza per la salute umana;

e

e) tutte le segnalazioni pertinenti sui controlli effettuati su animali o prodotti di origine animale.

10. Gli operatori del settore alimentare possono essere assistiti da altre persone, quali i veterinari, gli agronomi e i tecnici agricoli, nella tenuta delle registrazioni.

Ruolo dei Veterinari libero professionisti

È sotto la responsabilità dell’allevatore assicurare che la sua produzione sia non contaminata da erbicidi, pesticidi e farmaci ad uso veterinario, e assicurare che i rischi associati con la salute ed il benessere degli animali o da malattie zoonotiche siano controllati. Ciò può essere realizzato solo attraverso uno specifico piano sanitario aziendale.

Questi piani sanitari devono essere redatti con il coinvolgimento del veterinario professionista dell’allevatore, la cui figura può provvedere ad assicurare ai clienti dell’allevatore e più in generale ai consumatori che gli standard minimi di sicurezza nella produzione siano rispettati.

Da gennaio 2008, per suini, da gennaio 2009 per i cavalli ed i vitelli e da gennaio 2010 per i bovini e le pecore, le informazioni della catena alimentare (ICA) devono essere fornite dall’allevatore, per ogni consegna di animali al macello. La legislazione richiede specificatamente che sia indicato il nome del veterinario libero professionista che normalmente esercita presso l’allevamento di provenienza degli animali. Questo dovrebbe essere il veterinario che è stato coinvolto nello sviluppo e nella verifica del piano sanitario dell’allevamento.

Per adempiere a questo compito i veterinari libero professionisti potrebbero sostenere uno specifico addestramento sugli standard richiesti dalla normativa e sulla corretta compilazione dei documenti e delle registrazioni previste.

B) Vista *ante mortem* presso gli allevamenti

Legislazione

Regolamento (CE) 854/2004, Allegato I, sezione III, Capo II, paragrafo 2

Tuttavia, l'autorità competente può adeguare questo approccio in taluni macelli o stabilimenti di lavorazione della selvaggina individuati sulla base di un'analisi del rischio e conformemente ai criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, laddove esistenti. In tali casi:

a) non occorre che il veterinario ufficiale presenzi all'ispezione *ante mortem* nel macello se:

I) un veterinario ufficiale o un veterinario autorizzato ha effettuato l'ispezione *ante mortem* presso l'azienda di provenienza, ha verificato le informazioni sulla catena alimentare e ha comunicato i risultati della verifica all'assistente specializzato ufficiale del macello;

II) l'assistente specializzato ufficiale del macello si è accertato che dalle informazioni sulla catena alimentare non si rilevi alcun problema possibile per la sicurezza dei prodotti alimentari e che lo stato generale di salute e benessere degli animali sia soddisfacente;

e
III) il veterinario ufficiale si accerta regolarmente che l'assistente specializzato ufficiale svolge tali verifiche correttamente.

Regolamento (CE) 853/2004, Allegato II, sezione III, paragrafo 7 (informazioni sulla catena alimentare)

Chiarifica che l'informazione deve essere fornita in forma di certificato firmato da un veterinario che ha esaminato gli animali.

Regolamento (CE) 854/2004, Allegato I, sezione IV, Capi IV e V

Permette la visita *ante mortem*, per suini e polli, nella stalla di provenienza sia eseguita da un veterinario ufficiale od un veterinario autorizzato.

Regolamento (CE) 854/2004, Allegato I, sezione IV, Capi VI e VII

Permette la visita *ante mortem*, per conigli e selvaggina allevata, nella stalla di provenienza sia eseguita da un veterinario ufficiale od un veterinario autorizzato.

Regolamento (CE) 853/2004, Allegato II, sezione III, paragrafo 3

Stabilisce i dettagli della catena delle informazioni che debbono essere fornite dall'OSA dell'allevamento di provenienza degli animali. Queste includono al punto 3 (h) il nome e l'indirizzo del veterinario libero professionista che normalmente opera presso l'allevamento di provenienza.

Ruolo dei veterinari libero professionisti

La legislazione permette che la visita *ante mortem*, per suini, pollame, conigli e selvaggina allevata, sotto certe condizioni, possa essere effettuata da un veterinario autorizzato, che è rappresentato da un veterinario libero professionista che ha effettuato una specifica formazione ed addestramento.

C) Animali macellati presso gli allevamenti di provenienza

Legislazione

Regolamento (CE) 853/2004, Allegato III, sezione I, capitolo VI

Gli ungulati domestici che sono stati macellati d'urgenza al di fuori del macello possono essere destinati al consumo umano se un veterinario ha effettuato una ispezione *ante mortem* dell'animale.

Una dichiarazione del veterinario, attestante il risultato positivo dell'ispezione *ante mortem*, la data, l'ora e la motivazione della macellazione d'urgenza e la natura di eventuali trattamenti somministrati all'animale dal veterinario, deve accompagnare l'animale macellato al macello.

Regolamento (CE) 853/2004, Allegato III, sezione II, capitolo VI

1. L'azienda deve essere periodicamente sottoposta ad ispezione veterinaria.

7. L'animale abbattuto deve essere accompagnato al macello da un certificato del veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto (autorizzato?) ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004.

Regolamento (CE) 853/2004, Allegato III, sezione III

Gli OSA possono macellare rapidi, artiodattili selvatici allevati e bisonti in circostanze eccezionali, nell'allevamento di origine con l'autorizzazione della Autorità competente se:

Paragrafo 3(b) l'allevamento è sottoposto a regolare ispezione veterinaria;
 Paragrafo 3(j) durante il trasporto allo stabilimento riconosciuto, un certificato rilasciato e firmato dal veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto, che attesti il risultato positivo dell'ispezione *ante mortem*, la corretta esecuzione della macellazione e del dissanguamento e la data e l'ora della macellazione, accompagna gli animali macellati.

Ruolo dei veterinari libero professionisti

Ci sono diverse circostanze in cui gli animali possono essere macellati presso l'allevamento e le carcasse dissanguate inviate ad un macello per la lavorazione. La più comune di esse è la macellazione d'emergenza degli animali, dove l'animale è macellato solo dopo una visita *ante mortem* effettuata da un veterinario ed è accompagnato da un certificato di trasporto al macello.

Altre opportunità, meno frequenti, esistono per polli, specialmente anatre ed oche, ratiti e artiodattili selvatici allevati (daini e cervi).

D) Analisi delle informazioni *post mortem*

Legislazione

Regolamento (CE) 854/2004, Allegato I, sezione II, Capitolo I, paragrafo 2 (a e b)I

a) Se dalle ispezioni emerge la presenza di una malattia o condizione che potrebbe ripercuotersi sulla salute pubblica o degli animali, oppure una situazione che compromette il benessere degli animali, il veterinario ufficiale ne informa l'operatore del settore alimentare.

b) Qualora il problema in questione sorga durante la produzione primaria, il veterinario ufficiale ne informa il veterinario che assiste l'azienda di provenienza, l'operatore del settore alimentare responsabile di tale azienda (premettendo che tali informazioni non pregiudicano la possibilità di successivi procedimenti giudiziari) e, laddove opportuno, l'autorità competente responsabile della supervisione dell'azienda di provenienza degli animali o della zona di caccia.

Ruolo dei veterinari libero professionisti

Un importante ruolo per i veterinari libero professionisti è legato alle informazioni di ritorno, da parte del veterinario ufficiale del macello sui rilievi *post mortem*, collegate al piano sanitario dell'allevamento. Questi dati richiedono una interpretazione ed analisi, compiti per cui il veterinario è la figura ideale.

E) Latte crudo e prodotti a base di latte

Legislazione

Regolamento (CE) 854/2004, Allegato IV

Gli animali che si trovano presso le aziende di produzione di latte devono essere sottoposti a controlli ufficiali al fine di verificare il rispetto delle norme sanitarie relative alla produzione di latte crudo, in particolare di quelle relative allo stato di salute degli animali e all'impiego di medicinali veterinari. I controlli possono essere effettuati in occasione dei controlli veterinari eseguiti in conformità delle norme comunitarie sulla sanità pubblica o sulla salute e sul benessere degli animali e possono essere eseguiti da un veterinario autorizzato.

Regolamento (CE) 853/2004, Allegato III, sezione IX, capitolo I

Descrive i requisiti sanitari per la produzione di latte crudo (obblighi per gli allevatori)

Ruolo dei veterinari libero professionisti

In attesa di un ulteriore specifico chiarimento su quali controlli e come debbano essere condotti, si vede la possibilità di un coinvolgimento dei veterinari nella produzione di latte. Questa può essere un'altra area dove l'apporto dei veterinari libero professionisti al piano sanitario di allevamento è vista come essenziale.

Riassunto

La legislazione attribuisce ai veterinari libero professionisti un ruolo chiave nel supportare l'operatore nella produzione di alimenti sani e nel mantenere le registrazioni che diano evidenza dei controlli in atto.

Questo ruolo può essere meglio esercitato mediante la definizione e implementazione di un piano sanitario di allevamento. Questi piani necessitano poi di essere rivisti in maniera regolare. È essenziale che le informazioni fornite ai veterinari libero professionisti, in forma di rilievi *ante* e *post mortem*, siano interpretate correttamente ed utilizzate per effettuare i riesami del piano sanitario di allevamento.

La FVE deve promuovere presso le autorità competenti degli Stati Membri il coinvolgimento dei veterinari libero professionisti nei piani di controllo pluriennali.